



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 05 del 06/02/2012

Oggetto: Sgombero della neve o ghiaccio dai marciapiedi prospicienti case, fabbricati, immobili, negozi, esercizi commerciali, bar e simili esistenti al piano terreno, nonché sui tetti o parti sopraelevate di stabili.

IL SINDACO

- Considerata la complessiva situazione della viabilità comunale a seguito delle precipitazioni nevose verificatesi nella notte tra i giorni 28 gennaio ed oggi 6 febbraio;
- Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini;
- Considerata la necessità, in presenza dei suddetti fenomeni atmosferici, di garantire la pubblica incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada, soprattutto degli utenti deboli, che transitano sui marciapiedi o sulle banchine stradali prospicienti le abitazioni o i condomini dei privati cittadini, le attività commerciali, gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e simili;
- Viste le previsioni meteorologiche relative alla prossima notte ed alle prossime giornate;
- Considerato, in particolare, il rischio di ampie e diffuse formazioni di ghiaccio sulle sedi stradali nonché sui marciapiedi prospicienti case, fabbricati, immobili, negozi, esercizi commerciali, bar e simili esistenti al piano terreno, nonché sui tetti o parti sopraelevate di stabili;
- Ritenuto che i rispettivi proprietari di case, negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve o ghiaccio dai marciapiedi prospicienti o da tetti o parti sopraelevate di stabili, con obbligo in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni.
- Preso atto che l'Amministrazione Comunale non può far fronte alla pulizia di tutti i marciapiedi e di tutte le banchine esistenti, in considerazione degli elevati costi che questa operazione comporterebbe e delle carenze della propria dotazione organica di personale;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

O R D I N A

In caso di nevicate – durante il loro verificarsi e nel periodo successivo-, ed in caso di formazione di ghiaccio al suolo o sulle parti sporgenti degli edifici, tutti i proprietari, i conduttori, gli inquilini di condomini e/o gli amministratori di abitazioni o edifici privati, nonché di attività commerciali, di esercizi commerciali, di esercizi pubblici e simili prospicienti aree soggette a pubblico passaggio – marciapiedi o banchine stradali, hanno l'obbligo solidale di provvedere:

1. a sgomberare e pulire dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi o le banchine stradali, lungo tutto il perimetro delle abitazioni e degli edifici di proprietà prospiciente le aree soggette a pubblico passaggio e per l'intera lunghezza delle attività commerciali, degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici e simili, ivi comprese le vetrine, liberando uno spazio adeguato per permettere il passaggio pedonale, almeno per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza (nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza);

2. di spargere le suddette aree con opportuno materiale anti-sdrucchio (segatura, sabbia, sale, ecc.), evitando di gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio o fanghiglia sulle suddette aree o comunque sulla sede stradale;
3. di abbattere i ghiaccioli o le lame di ghiaccio o di neve che pendono dai cornicioni dei tetti, dalle gronde, dai balconi, dalle terrazze o da altre parti dell'edificio sporgenti sulle suddette aree e sulla pubblica via;
4. devono parimenti rimuovere la neve dai tetti o dalle altre parti sporgenti dell'edificio quando l'inclinazione delle stesse o per la loro natura dei loro manufatti possono provocare la caduta di masse di neve o di ghiaccio;
5. nell'effettuare le operazioni di cui ai punti precedenti devono usare tutte le opportune cautele affinchè le operazioni stesse non risultino pericolose per i passanti, per i conduttori di veicoli e per gli altri utenti della strada e non provochino danni a manufatti o cose, con obbligo in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni;
6. devono raccogliere la neve, il ghiaccio o altro materiale di risulta sul bordo del marciapiede e comunque in modo da non invadere la carreggiata e da non ostruire gli scarichi dei pozzetti stradali;
7. ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata;
8. di non ammassare la neve a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
9. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
10. In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, si potrà provvedere all'adozione con specifico provvedimento del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Alla rimozione della neve e ghiaccio dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Ai privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico si ordina di non ostacolare, in alcun modo, la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento degli automezzi che provvedono alla raccolta dei rifiuti.

INVITA

Tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

AVVERTE

tutta la cittadinanza, in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, di rimuovere i veicoli in sosta che ostacolino le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di lavori straordinari.

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line e l'affissione sulle bacheche comunali presenti sul territorio e distribuito ai soggetti privati sopra richiamati;

- il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale in collaborazione con l’Area Tecnica e gli altri organi addetti all’espletamento dei servizi di Pubblica Sicurezza sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza.

AVVERTE

che, contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, e della Legge n. 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Andezeno, 06 febbraio 2012

IL SINDACO
Emanuelita NOSENGO